

ANFeA - Regolamento di Amministrazione e Contabilità

Testo approvato dall'Assemblea, 15 ottobre 2009

Non modificato

Art. 1 – Premessa

Art. 2 - Bilancio di previsione

Art. 3 – Entrate

Art. 4 – Uscite

Art. 5 – Spese di rappresentanza e rimborso spese ai soci

Art. 6 – Conto consuntivo

Art. 7 – Inventario dei beni mobili

Art. 1 – Premessa

1.1 L'Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni provvede alla gestione delle risorse finanziarie in base alle norme del presente regolamento.

1.2 L'unità temporale della gestione delle risorse finanziarie è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio di previsione e un rendiconto consuntivo.

Art. 2 – Bilancio di previsione

2.1. Il bilancio di previsione, predisposto a cura del Segretario generale e del Tesoriere sentito il parere del Collegio dei revisori, è approvato dal CD entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di riferimento e viene trasmesso all'Assemblea mediante pubblicazione sul sito WEB. Ove l'approvazione da parte dell'Assemblea non intervenga prima dell'inizio dell'anno finanziario di riferimento, il bilancio di previsione viene adottato come deliberazione del CD, da sottoporre ad approvazione definitiva da parte dell'Assemblea nella prima adunanza utile.

2.2. Successivamente all'approvazione o all'adozione del bilancio di previsione, il Presidente, su conforme parere del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei revisori, sottopone alla deliberazione dell'Assemblea le variazioni compensative al bilancio in corso d'esercizio.

2.3. Nel bilancio di previsione è previsto un Fondo di riserva per le spese imprevedute nonché per le maggiori spese che si rendesse necessario sostenere nel corso dell'esercizio. I prelievi dai fondi di riserva sono disposti con provvedimento del Segretario generale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo

2.4. La sorveglianza della gestione del bilancio è affidata al Collegio dei revisori.

Art. 3 – Entrate

3.1 Le entrate dell'ANFeA derivano:

- a) dalle quote d'iscrizione annue, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, dei Soci;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) dai beni mobili ed immobili che divengano, a seguito di conferimenti, di proprietà dell'Associazione;
- d) dai contributi eventualmente disposti a favore dell'Associazione da privati, Istituti, Enti e/o Organismi in genere, sia pubblici che privati;
- e) dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione di benefattori, di soci o per liberalità di terzi;
- f) dai proventi derivanti da ricerche, studi o documenti realizzati dall'Associazione;
- g) da accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati o altre associazioni od organizzazioni;
- h) da manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico alla realizzazione del programma e delle iniziative della Associazione.-

Art. 4 – Uscite

4.1. La liquidazione della spesa è effettuata dal Tesoriere, previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

4.2. I pagamenti possono essere effettuati a mezzo di bonifici bancari o di assegni di conto corrente ai quali devono essere allegati i relativi documenti giustificativi.

4.3 Con provvedimento del Tesoriere può essere istituito un fondo cassa per le minute spese. L'importo di detto fondo non può essere superiore a 200 Euro, reintegrabili.

Art. 5 – Spese di rappresentanza e rimborso spese ai soci

5.1. Il Presidente, sentito il Segretario generale, determina la tipologia delle spese di rappresentanza che possono essere ammesse nei limiti del relativo stanziamento di bilancio. Tali spese, nell'ambito delle finalità di ANFeA, devono comunque essere finalizzate a perseguire un'adeguata proiezione all'esterno dell'immagine dell'associazione, e debbono essere di volta in volta autorizzate dal Segretario generale.

5.2. L'attività dei Soci che ricoprono una qualsiasi carica sociale, nazionale o regionale, o che sono stati delegati a compiti specifici, è svolta a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico ricoperto purché autorizzate dagli organi direttivi preposti. Le modalità per la corresponsione dei rimborsi spese conseguenti alle attività delle cariche sociali nazionali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

5.3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati. Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 – Conto consuntivo

6.1. Il conto consuntivo, predisposto a cura del Segretariato generale e del Tesoriere, è sottoposto al CD per l'approvazione, previo esame del Collegio dei revisori, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il consuntivo è sottoposto ad approvazione definitiva da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

6.2. Nel conto consuntivo sono indicate le entrate e le spese di competenza dell'anno, rispettivamente accertate e impegnate, rimosse o rimaste da pagare, nonché la gestione dei residui attivi e passivi.

6.3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalle competenze del medesimo.

Art. 7 – Inventario dei beni mobili

7.1 I beni mobili necessari al funzionamento dell'Associazione sono descritti nell'inventario generale in conformità delle norme contenute nel presente regolamento e sono presi in carico dal Tesoriere.

7.2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;
- b) il titolo e l'anno di acquisizione;
- c) il luogo in cui si trovano;
- d) la quantità ed il numero;
- e) il valore.

7.3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa.